



**PATRIMONIO DEL TRENTO S.P.A.**

**CAPITOLATO SPECIALE PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO  
SOGLIA COMUNITARIA:  
del  
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL  
TRIENNIO 2020-2022**

**PARTE AMMINISTRATIVA**

**PATRIMONIO DEL TRENTO S.P.A.**

Via del Brennero, 165 - 38121 Trento (TN)  
Tel 0461 830453 | Fax 0461 830459  
[www.patrimoniotn.it](http://www.patrimoniotn.it) | [info@patrimoniotn.it](mailto:info@patrimoniotn.it)  
[pec@pec.patrimoniotn.it](mailto:pec@pec.patrimoniotn.it) - [www.patrimoniotn.it](http://www.patrimoniotn.it)

Cap.Soc. € 329.883.065,00  
P.IVA/C.F./REG.IMP. di Trento al nr. 01938560222  
Società per azioni unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento

Informativa-D.Lgs.196/03: i dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.  
L'informativa al trattamento dei dati personali è presente su [www.patrimoniotn.it](http://www.patrimoniotn.it)



## INDICE

---

Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 Condizioni minime essenziali per lo svolgimento del servizio.....	5
Art. 5 – Obblighi a carico della Società.....	6
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 8 – Durata del contratto.....	8
Art. 9 – Importo del contratto.....	8
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	10
Art. 18 – Subappalto.....	11
Art. 19 - Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	11
Art. 21 –Sicurezza.....	11
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	11
Art. 23 – Proprietà dei prodotti.....	11
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 26 – Penali.....	13
Art. 27 – Revoca per giusta causa.....	14
Art. 28 – Dimissioni.....	14
Art. 29 – Risoluzione consensuale.....	15
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	15
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	16
Art. 33 – Spese contrattuali.....	16
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	16
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	16
Art. 36 – Norma di chiusura.....	16
Art. 37 – Antiriciclaggio.....	17
Art. 38 – Adempimenti ai sensi del d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.....	17

## **Presentazione della Società**

Patrimonio del Trentino Spa (di seguito la Società) è una società di capitali in controllo pubblico costituita con Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 ed è assoggettata all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Provincia Autonoma di Trento. In quanto strumento in house providing, la Provincia esercita sulla società, mediante un proprio organismo interno, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo.

Lo scopo della Società è l'acquisizione, la riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la gestione, la manutenzione, l'alienazione e lo sviluppo dei beni, nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione alla cui guida è posto il Presidente.

Le attività principali della Società sono le seguenti:

- Promuove la gestione del patrimonio immobiliare pubblico;
- supporto tecnico nel campo patrimoniale e immobiliare alla Provincia e ai soggetti collegati alla finanza provinciale;
- ricerca e promuove il coinvolgimento del capitale e dell'imprenditoria privata in progetti infrastrutturali, di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
- sviluppa nuovi progetti immobiliari;
- fornisce consulenza immobiliare, realizza studi di fattibilità e analisi tecnico-economiche e finanziarie su progetti significativi d'investimento e sulle possibili forme di finanziamento, anche con capitali privati.

I principali dati relativi alla Società sono:

- attivo di bilancio anno 2018: € 926.147.101
- utile d'esercizio anno 2018: € 2.914.918.

I bilanci relativi agli ultimi esercizi sono reperibili sul sito della Società, all'indirizzo internet:

<http://www.patrimoniotn.it>

## **Premessa**

La Società redige il proprio bilancio nell'osservanza della legislazione civilistica, tenuto conto dei principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e si compone degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario, della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione. La Società inoltre è tenuta, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e delle successive deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento (n. 1634/2017 e n.1635/2017), all'elaborazione della Relazione sul governo societario e programma di valutazione dei rischi aziendali.

La Società rientra nell'elenco degli enti, società e fondazioni compresi nel bilancio consolidato della Provincia per l'esercizio 2018 e successivi, individuato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1412/2018.

La Società, nel proprio operato e nella definizione dei propri bilanci, deve applicare le direttive emanate con Deliberazione della Giunta Provinciale

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'attività di revisione legale dei conti prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e di certificazione contabile del bilancio, della Società per gli esercizi relativi agli anni 2020 - 2021 – 2022, che include l'asseverazione del prospetto e della relativa nota informativa dei crediti e dei debiti reciproci tra Enti pubblici (Provincia autonoma di Trento) e la Società partecipata al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

- a. La revisione del bilancio d'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010;
- b. La verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi della lettera b) del comma 1) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii.
- c. L'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010.
- d. Le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura, quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive la relazione della revisione.
- e. La relazione sul prospetto relativo ai Crediti e dei Debiti reciproci tra Provincia autonoma di Trento e Patrimonio del Trentino SpA per le finalità previste dal D.LGS 23/06/2011 n.118.
- f. Il rilascio della relazione con cui si esprime il giudizio sul bilancio d'esercizio, nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso.
- g. Tutti gli altri servizi ed adempimenti connessi alle attività di cui sopra.
- h. L'asseverazione del prospetto e della relativa nota informativa dei crediti e dei debiti reciproci tra Enti pubblici (Provincia autonoma di Trento) e la Società partecipata.

## **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. L'appaltatore dovrà svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità e sarà responsabile di eventuali danni diretti derivanti da negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
4. La partecipazione alla procedura e la stipula del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
5. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:
  - osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel periodo di durata del contratto d'appalto, restando ad esclusivo suo carico gli eventuali oneri aggiuntivi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
  - dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Alla scadenza del contratto, l'appaltatore del servizio di revisione, in adempimento all'art. 9, comma 2

del D.Lgs 39/2010, al fine di garantire il passaggio delle consegne ha l'obbligo di mettersi a disposizione del nuovo incaricato del servizio per comunicare e consentire l'accesso ad ogni informazione utile allo svolgimento della revisione.

7. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Società immediatamente tutte le vicende societarie che intervengano successivamente alla stipula del contratto e pertanto dovrà notificare alla Società i cambi di denominazione, nonché le operazioni societarie di fusione, incorporazione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, affitto d'azienda, ecc.. L'appaltatore altresì, ove tenuto ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, dovrà comunicare le variazioni della composizione societaria di entità superiore al 2% che intervengano in corso d'opera, rispetto a quanto comunicato per la stipulazione del contratto.

8. L'appaltatore si obbliga ad assicurare la propria indipendenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 e dalle norme in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale ai sensi degli artt. 9 e 9-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e relativi regolamenti attuativi in tema di requisiti di onorabilità. A tale scopo:

- i. L'appaltatore si obbliga a fornire l'elenco di incarichi di consulenza/prestazioni professionali aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2019 tra l'appaltatore e la Società con indicazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità con le attività di revisione legale dei conti o pregiudizievoli per l'indipendenza del revisore ai sensi della normativa vigente.
- ii. L'appaltatore si obbliga a dichiarare di recedere da eventuali contratti di cui al comma precedente, che costituiscono cause di incompatibilità con l'attività di revisione legale dei conti ai sensi della normativa vigente.
- iii. L'appaltatore si obbliga a non assumere nuovi incarichi e non presentarsi, sia come impresa singola sia in RTI/consorzio/GEIE/subappalto/avvalimento, a gare bandite dalla Società.

9. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Società.

10. L'obbligo di cui al precedente comma, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per motivi non riconducibili all'appaltatore.

11. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse.

12. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Società.

#### **Art. 4 Condizioni minime essenziali per lo svolgimento del servizio**

Il servizio dovrà consistere in un impegno orario minimo di 350 ore ed essere svolto da un gruppo di lavoro composto da almeno n. 4 (quattro) risorse, di cui:

- un responsabile (socio) dell'incarico di revisione;
- un dirigente esperto coordinatore del lavoro, con esperienza nella qualifica di almeno tre anni e un'esperienza complessiva nella revisione contabile non inferiore a 7 anni;
- uno o più revisori esperti con esperienza complessiva nella revisione non inferiore a 5 anni;
- uno o più assistenti.

E' richiesta l'indicazione del numero di ore previste per ciascun componente il gruppo di lavoro nonché le ore complessivamente previste per l'espletamento del servizio. E' altresì prevista una rendicontazione semestrale distinta per singolo nominativo delle ore effettivamente lavorate nell'espletamento dell'incarico. Le incidenze per ciascuna delle figure professionali indicate in relazione alle ore effettivamente lavorate non dovranno essere inferiori ai seguenti limiti percentuali:

-per il responsabile (socio): 5%

-per il dirigente: 15%

-per il revisore esperto: 35%

La composizione del gruppo di lavoro non potrà subire modifiche, fatte salve eventuali variazioni tempestivamente comunicate dal concorrente alla società. Le sostituzioni predette saranno possibili solo previa approvazione da parte della Società. e solo attraverso personale avente la medesima esperienza e le medesime qualifiche di quello sostituito. In caso contrario la Società avrà facoltà di procedere con la risoluzione in danno del Contratto.

Il servizio sarà svolto presso gli uffici della Società.

### **Art. 5 – Obblighi a carico della Società**

1. La Società provvede a far pervenire all'appaltatore tempestivamente tutta la documentazione necessaria per consentire l'effettuazione dei controlli richiesti e l'invio telematico dei modelli/comunicazioni, tenuto conto dei termini e delle scadenze obbligatorie previsti dalla legge per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale in oggetto.

2. La Società deve collaborare con l'appaltatore ai fini dell'esecuzione del presente incarico, consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del servizio.

3. La Società ha l'obbligo di informare tempestivamente l'appaltatore su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito mediante atti scritti.

### **Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;

i) le norme del codice civile;

j) il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”*;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- a. il capitolato speciale d’appalto
- b. l’offerta economica dell’appaltatore
- c. l’offerta tecnica

2. Il contratto è stipulato con scrittura privata, in modalità elettronica secondo quanto indicato nel bando.

#### **Art. 8 – Durata del contratto**

Il contratto ha durata stimata di **mesi 36 (trentasei)** a decorrere dalla data della stipulazione con scadenza in ogni caso alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Per quanto attiene all’asseverazione la stessa dovrà essere eseguita **entro 15 giorni** naturali e consecutivi

dalla consegna della documentazione necessaria per emettere la relazione scritta riguardo i crediti e i debiti reciproci tra l'Ente Pubblico (Provincia autonoma di Trento) e la Società da effettuarsi presumibilmente entro la medesima scadenza della prestazione principale.

#### **Art. 9 – Importo del contratto**

L'importo complessivo a base di gara è di € 90.000,00 oltre I.V.A.

1. L'importo del contratto, fermo restando l'aggiornamento ISTAT per il secondo ed il terzo anno, sarà fisso ed invariabile ed è comprensivo di eventuali spese che l'appaltatore dovrà sostenere nel corso dell'espletamento delle attività oggetto di contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione, costi per consulenti esterni in materie specialistiche, ecc.)
2. Il contratto è stipulato a corpo e non prevede costi per la sicurezza in quanto servizio di natura esclusivamente intellettuale senza rischi di interferenze che richiedano la redazione del D.U.V.R.I.
3. L'appaltatore è a conoscenza della complessità dell'incarico di revisione legale assunto ed il corrispettivo offerto, oltre che sufficiente a remunerare il servizio, è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010, assicurando, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di controllo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 39/2010.
4. Tutti gli obblighi ed oneri dell'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Società per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la Società ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La Società provvederà al pagamento del corrispettivo per la prestazione principale spettante all'appaltatore a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche trimestrali posticipate di pari importo, fatto salvo l'eventuale aggiornamento ISTAT per il secondo ed il terzo anno, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società, compatibilmente con la tempistica di rilascio



del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del responso sulla verifica della regolarità del versamento delle imposte di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e, comunque, salvo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Le fatture dovranno indicare:

- i. il codice identificativo gara (CIG)
- ii. l'IBAN del/i conto/i corrente/i dedicato/i comunicato/i dall'appaltatore
- iii. il codice destinatario (T04ZHR3) o l'indirizzo PEC della Società
- iv. l'oggetto della prestazione ed il periodo di riferimento;
- v. la descrizione delle attività svolte nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle qualifiche professionali che hanno operato e dell'impegno orario delle stesse
- vi. la ritenuta dello 0.50 per cento di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La Società è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

4. La Società provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipula del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Società mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Società procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, LP 23/90, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipula del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La Società procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

#### **Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La Società si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Società evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Società, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La Società si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Società prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Società qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Società solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Società, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Società. In ogni caso la Società ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

#### **Art. 18 – Subappalto**

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non è ammesso il ricorso al subappalto.

#### **Art. 19 - Tutela dei lavoratori**

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
2. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

#### **Art. 23 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Società.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la Società potrà avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, a condizione che l'offerente proponga un miglioramento del prezzo offerto almeno pari all'1%.

Quindi, l'aggiudicatario, qualora richiesto, dovrà trasmettere all'Amministrazione entro il termine stabilito nella nota di richiesta, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016 **utilizzando gli schemi tipo di cui al DM 31/2018 con le seguenti clausole:**

a) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;

b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello ove ha sede Patrimonio del Trentino S.p.A.,

c) clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo:

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante:

"la mancata costituzione di pegni e/o di versamenti di somme o altro in garanzia anche da parte di eventuali coobbligati non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante".

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000,00 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

Gli operatori economici, qualora presentino delle garanzie fideiussorie o delle polizze assicurative, queste

ultime dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 di data 19 gennaio 2018.

A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e dal contraente, formalizzate con le modalità sopra specificate ed integrate con le seguenti clausole: a tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere b), f) e g) sopra elencate.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente capitolato o nel bando di gara dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della eventuale garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Società.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Società, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 per ogni giorno di ritardo).

2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 5.000,00.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Società, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Società procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 27 – Revoca per giusta causa**

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa.

Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale. Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione di sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

## **Art. 28 – Dimissioni**

Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettanti in base alle clausole del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata fraposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

#### **Art. 29 – Risoluzione consensuale**

Il revisore legale o la Società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale od altra Società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato e quindi in contratto non sarà prevista alcuna clausola compromissoria.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla Società gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Società deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

4. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/ i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Società ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 33 – Spese contrattuali**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Società si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Società, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 36 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

#### **Art. 37 - Antiriciclaggio**

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la società incaricata ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e ss., attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

#### **Art. 38 - Adempimenti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Il Revisore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e a tal fine si



impegna ad astenersi da comportamenti e condotte idonei a configurare ipotesi di reati e ad attuare, ove necessario, procedure atte a prevenire le violazioni di cui al Decreto medesimo.

Inoltre il Revisore, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, si impegna a rispettare, per le parti a sé applicabili il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Codice Etico della Società.

**PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.**

Il Direttore generale  
ing. Michele Maistri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.